

LEGISLAZIONE SOCIALE

Gli infortuni sul lavoro in California nel 1912 e le leggi statali sugli infortuni

(Rapporto del R. Console in S. Francisco CAV. DANEQ)

La legislazione sugli infortuni sul lavoro, che aveva fatto un passo preliminare colla legge opzionale conosciuta sotto il nome di « Rosebery Act » andata in vigore il 1° settembre 1911, colla legge « Workmen's Compensation and Safety Act », che diverrà effettiva il 1° gennaio prossimo, ha adottato definitivamente il principio dell'obbligatorietà del compenso per tutti gli infortuni sul lavoro industriale, qualunque siasi la causa che ha originato l'accidente.

La necessità di una legge che provvedesse alle incapacità prodotte dagli infortuni, ispirandosi ai moderni criteri della scienza economica, erasi fatta sentire fortemente in California in questi ultimi anni, essendo in continuo aumento il numero degli infortuni in causa del sorgere di nuove industrie, dell'estensione che sono venute prendendo l'industria petrolifera, l'industria mineraria, quella delle segherie e le officine e le costruzioni ferroviarie.

Male vi provvedeva la vecchia legge comune, ed il pauperismo andava aumentando, in conseguenza delle numerose disgrazie non soccorse.

Il bisogno sociale ed economico di una legislazione speciale era riconosciuto dagli uomini politici, dagli economisti ed anche dalle persone più illuminate tra gli industriali, i direttori di imprese pubbliche, e da taluni assicuratori, non trovando opposizione se non nel capitalismo più conservatore ed in pochi avvocati.

Giuridicamente si opponeva all'adozione di una legge speciale per gli infortuni, il principio fondamentale della costituzione americana: che nessun rapporto giuridico possa sottrarsi alla giurisdizione comune, che nessuna persona possa essere condannata in virtù di leggi applicate dai tribunali od altri corpi giudicanti speciali. Questa difficoltà tecnica veniva superata dal « Rosebery Act », il quale, mentre modificava sostanzialmente alcune disposizioni della legge comune,

concernente la responsabilità dell'impiegante nascente dal « quasi-delitto », stabiliva che la giurisdizione speciale, creata in base a nuove norme, delle responsabilità provenienti da infortuni, dovesse essere, per il locatore di opera industriale, facoltativa e non obbligatoria.

La costituzione, per opera del « Rosebery Act », di un Consiglio degli accidenti industriali, incaricato dell'applicazione dell'atto, ha servito notevolmente a preparare il terreno per la legge obbligatoria definitiva, studiando metodicamente gli infortuni, raccogliendo dati statistici, diffondendo la conoscenza delle legislazioni estere.

Il materiale statistico da esso raccolto è assai prezioso. Nel corso del 1912 vennero denunciati al Consiglio 10385 infortuni « industriali » tra i quali 412 mortali. Tra questi, 9627 poterono venire studiati sistematicamente: 534, cioè il 5,54 per cento, causarono incapacità permanente, e 8621, il 90,23 per cento, incapacità temporanea tra una settimana e sei mesi.

Questa ultima percentuale è uguale a quella europea (92 per cento in Germania, Italia, Austria). Le denunce non riguardano tutto l'anno, nè gli infortuni agricoli, ed il Consiglio ritiene che il numero totale degli infortuni debbasi fare ascendere per tutta la California a 18.000 circa.

La perdita di salari viene calcolata, per gli infortuni studiati, in dollari 14.537.240,76, dei quali 10.454.637 da imputarsi agli infortuni mortali e la residua somma ai casi di incapacità permanente e temporanea. L'età media degli infortunati è risultata essere da 32 a 35 anni.

Dei 9627 casi che poterono essere studiati, soltanto 4311 ottennero un compenso economico: 912 in base alla « Rosebery Act » e 3399 in base alla legge comune. Quindi, secondo la legge comune Californiana, su 8715 accidenti, soltanto 3399, ossia meno del 50 per cento, conseguirono un'indennità. Può anche affermarsi che tale indennità, nella maggior parte dei casi, è stata inadeguata.

Per 1393 casi studiati dal Consiglio degli accidenti, 1279 casi di incapacità temporanea ottennero una media di dollari 58,52, mentre soltanto la perdita dei salari avrebbe dato diritto ad una indennità media di dollari 72,40; per i 97 casi di incapacità permanente (perdita di un dito, del braccio, occhi, ecc.) una media di dollari 389,04; per i 17 infortuni mortali dollari 989,10. Va notato poi che una percentuale notevolissima di tali somme (il 50 per cento in caso di morte e di incapacità permanente) è andata agli avvocati senza pregiudizio delle spese legali e di cura.

Merita qui di rimarcare che i risultati ottenuti dall'ufficio legale del R. Consolato furono di molto superiori. Infatti, mentre certamente almeno il 90 per cento dei casi ha avuto un esito finanziario, i casi di incapacità temporanea si sono compromessi in base al 65 per cento dei salari perduti: in nessun caso di incapacità permanente si è ot-

tenuto una indennità inferiore ai 500 dollari, essendosi in un caso ottenuto sino a 2000 dollari; pei casi di morte, la media dell'indennità è stata superiore ai 1200 dollari.

Durante il periodo in cui è stata in vigore la legge facoltativa « Rosebery », 503 imprese e ditte, tra le quali 22 agricole e 164 costruttrici, impieganti 45.000 operai, ne adottarono le disposizioni.

Secondo il numero degli infortuni, le principali industrie si presentavano in questo ordine:

	Incapacità temporanea	Incapacità permanente	Morte
Ferrovie	2358	83	106
Segherie	1062	128	61
Costruzioni	855	58	48
Petrolio	770	40	16
Miniere	615	39	47
Industrie alimentari	513	28	1
Macchine, metalli	597	52	13
Industrie elettriche	517	16	43
Trasporti	388	10	24

Dei 2547 accidenti ferroviari, 566 avvennero nelle officine, 101 sono dovuti a scontri e deragliamenti, 396 a cadute, 361 avvennero nei lavori di carico e scarico, 157 sulle linee, ecc.

Tra le industrie più pericolose e meno protette va segnalata quella delle segherie. Essa si svolge in condizioni poco favorevoli nelle officine e nelle foreste, ove le cadute di alberi sono causa frequente di infortuni mortali.

Le investigazioni fatte da questo R. Consolato a Eureka, a Fort Bragg, a Redding, ed altrove, permettono di affermare che gli accidenti per perdite di dita, gambe, braccia sono frequentissimi, che l'assistenza dei piccoli ospedali locali è del tutto inadeguata. La protezione legale in questo genere di industrie è praticamente difficile: esse si svolgono in località lontane da centri civili, ove medici, coroners, giudici, sono alla dipendenza delle compagnie, direttamente od indirettamente, dove il giuri è influenzato dalla loro onnipotenza finanziaria.

Nella foresta è accaduto che un uomo, isolato, sia rimasto vittima di caduta di alberi, e insepolto più giorni, senza che siasi proceduto neppure ad un simulacro di inchiesta. E perciò da sconsigliarsi agli operai tale lavoro, il rischio non essendo compensato nè dall'altezza dei salari (da due a tre dollari) nè da sufficienti garanzie legali in caso di accidente.

Anche nelle miniere le misure di sicurezza e di protezione fanno difetto, tanto che le compagnie di assicurazione rifiutano di assicu-

rare i proprietari contro gli infortuni dei minatori in ragione, forse, del 50 per cento.

La nuova legge ha suscitato notevoli opposizioni in alcune zone minerarie come per esempio a Jackson, ove alcuni proprietari di miniere affermano che dovranno cessare i lavori.

Secondo la nazionalità i 9627 accidenti presi in esame dal « Consiglio » si distinguono così, enumerando solo le principali:

	Incapacitati temporaneamente	Incapacitati permanentemente	Morte	Totali
Americani	3638	232	189	4059
Italiani	533	35	26	594
Sudditi Britannici	413	27	23	433
Messicani	330	21	10	361
Tedeschi	253	25	15	293
Portoghesi	147	12	5	177
Svedesi	138	12	14	164
Russi	154	9	10	173
Greci	90	4	3	97
Giapponesi	24	1	2	27

Queste cifre corrispondono sensibilmente all'importanza della popolazione straniera di ciascuna nazionalità, residente nello Stato, eccezione fatta per i Giapponesi, i quali sono in maggioranza impiegati nelle industrie agricole e nei lavori domestici.

La popolazione italiana ha il più gran numero di infortuni dopo quella americana: si calcola oggi che gli italiani in California siano 102.000 ed inoltre essi appartengono in grande maggioranza alle classi lavoratrici.

Dei 594 infortuni italiani che figurano nella statistica del « Consiglio degli accidenti industriali », 132 sono ferroviari, 533 produssero incapacità temporanea, 35 incapacità permanente, e 26 la morte. Queste cifre non riguardano che una parte dell'anno 1912.

Tra il marzo ed il dicembre 1912 l'ufficio legale del Consolato si occupò di 200 casi, ne trattò completamente 150, dei quali 130 sono esauriti. Può dirsi quindi che l'ufficio legale ha investigato circa il 50 per cento dei casi di infortunio concernenti italiani, avvenuti in California tra il marzo e il dicembre del 1912.

Questo dimostra che l'ufficio legale ha saputo in breve tempo farsi conoscere ed attirare la fiducia dell'ambiente locale italiano.

Il lavoro svolto dal « Consiglio degli accidenti industriali » durante l'anno trascorso, ha costituito un'eccellente preparazione per l'adozione del principio della « obbligatorietà del compenso ».

Questo è già stato adottato in altri Stati, come il Washington; e, malgrado l'aspra campagna del capitalismo Californiano, in specie

delle ferrovie e dei proprietari delle miniere, la nuova legge venne approvata nell'agosto a grande maggioranza ed ogni tentativo di *referendum*, sollevato contro di essa, fallì completamente.

La nuova legge è molto complessa, contenendo, oltre che misure generali, anche varie disposizioni circa la sicurezza, l'assicurazione: occorre prima di dare un giudizio definitivo su di essa, attenderne l'applicazione, che ne metta in luce le tendenze, che rischiarino i punti oscuri. Occorreranno inoltre certamente dei regolamenti.

Cercherò soltanto di mettere in rilievo alcune caratteristiche e quelle disposizioni che ci interessano specialmente. La legge è obbligatoria per tutti gli infortuni industriali, ad eccezione di quelle concernenti l'agricoltura, come ad esempio le latterie, la viticoltura, la pollicoltura, l'allevamento del bestiame. Certamente occorrerà vedere in pratica i limiti di questa esclusione, che tocca assai da vicino la nostra emigrazione.

L'indennità accordata per l'incapacità temporanea equivale al 65 per cento dei salari perduti. L'indennità per incapacità permanente parziale è pure del 65 per cento dei salari perduti durante periodi di tempo diversi, calcolati in base alla proporzione dell'incapacità permanente all'incapacità totale.

Speciale importanza ha l'indennità accordata in caso di morte. La legge distingue tra « dipendenti » (1) totalmente dall'infortunato e dipendenti parzialmente. L'indennità è di tre volte il salario medio annuale dell'infortunato nei primi, e di tre volte il contributo annuo, che l'infortunato forniva al loro mantenimento, nei secondi.

E di grande interesse per noi il fatto che la legge presume come « dipendenti totalmente » soltanto le seguenti categorie di persone:

1° la moglie che viveva col marito, rispetto al marito;

2° il marito che viveva colla moglie, allorchè egli, al tempo della morte di costei, dipendeva dai salari da lei guadagnati;

3° i figli minori di 18 anni, oppure incapaci a guadagnarsi la vita, rispetto al genitore che li manteneva.

Fuori di questi casi la dipendenza dovrà essere provata. Ciò renderà specialmente difficile il lavoro dell'ufficio legale, data la grande proporzione degli operai che non hanno la famiglia presente. In tali casi occorrerà fornire le prove della « dipendenza » a mezzo di ricevute, di *affidavit*, di dichiarazioni di autorità.

Ad esempio nel Nevada, attualmente le Corti richiedono, per la prova dei legami di parentela e di dipendenza, testimonianze giudiziarie, o notarili su questionari redatti dalla Corte medesima, legalizzati dal Console americano.

(1) « Dipendenti », sono chiamati nella legge i parenti che erano a carico del sinistrato e che hanno diritto ad indennità.

Provvedimenti molto interessanti sono anche quelli relativi alle misure di sicurezza e all'assicurazione statale. È stato notato che la mortalità nelle industrie Californiane è quattro volte superiore a quella delle industrie Europee. È stato quindi istituito un « Dipartimento di sicurezza » il quale provvederà ad ispezionare le varie industrie ed a creare due « musei » di sicurezza a Los Angeles ed a San Francisco, ove gli interessati potranno informarsi di tutte le misure moderne di protezione nelle varie industrie.

Essendosi posto come principio l'obbligatorietà dell'indennità, si è pensato che le compagnie di assicurazione, lasciate libere, avrebbero potuto adottare delle tariffe gravosissime per gli industriali. Ad evitare dunque che le industrie venissero soverchiamente oberate dalla nuova legge, si è creata una assicurazione di Stato la quale, lavorando in concorrenza colle attuali compagnie, servirà però di « calmiera » stabilendo tariffe moderate. A tal fine nella legge è stata destinata una somma per la costituzione di un « fondo statale di assicurazione per le compensazioni ».

I tecnici ritengono che, ove l'assicurazione di Stato possa assorbire l'11 o il 12 per cento delle assicurazioni, sarà in grado di poter vivere coi propri mezzi.

Per la costituzione di tale fondo e per la gestione dei due primi anni di esercizio, è stata richiesta una somma di dollari 236.940.



Gli infortuni sul lavoro nello Stato del Washington

(Rapporto del R. Console in S. Francisco CAV. DANEO)

Lo Stato del Washington è stato il primo nella Confederazione americana ad introdurre nella sua legislazione il principio della obbligatorietà del compenso od indennità nei casi di infortuni industriali.

L'applicazione della nuova legge votata nel 1911, ed entrata effettivamente in vigore nel 1912, costituisce un esperimento interessante di legislazione sociale.

Il sistema adottato dallo Stato di Washington può invero definirsi una assicurazione collettiva delle industrie, obbligatoria per la maggior parte di esse, amministrata dallo Stato. Lo Stato paga tutte le spese di amministrazione, e le industrie raggruppate in classi costituiscono con contributi periodici annuali o mensili o trimestrali ed occasionali, a seconda del bisogno determinati per ciascuna classe, e proporzionati all'ammontare dei salari pagati da ogni ditta, una serie di fondi di assicurazione, sui quali vengono pagate le indennità per i danni derivati dagli infortuni che avvengono in quella data classe.

I contributi non sono obbligatori per tutte le industrie, ma soltanto per quelle che sono state qualificate come « azzardose ». Le altre possono, volendo, sottomettersi alle disposizioni della legge e costituiscono una classe a parte, detta elettiva, che paga una quota inferiore. Per ora la legge ha stabilito 48 gruppi o classi di industrie, però il numero di esse può essere aumentato; così pure il premio di assicurazione non è fisso ma variabile secondo il bisogno.

Lo Stato, mentre si addossa il carico delle spese di amministrazione, viene a risparmiare sulle spese di giustizia a causa del diminuito lavoro delle Corti, e coopera inoltre, si spera, ad una migliore armonia sociale fra capitale e lavoro e ad un maggior benessere delle classi operaie. Sembra poi che il mondo industriale abbia accolto volentieri questo sistema di assicurazione, a causa delle altissime tariffe adottate nel Washington dalle compagnie di assicurazione, e determinate dai gravissimi rischi propri delle industrie dei paesi nuovi: l'uso della dinamite, necessario nei lavori di costruzione di *tunnels*, di strade in terreni montagnosi, il rapido sviluppo delle applicazioni elettriche, il disboscamento delle gigantesche foreste vergini, e la trascuranza caratteristica della popolazione operaia, costituita da elementi avventurosi e spesso disadatti, hanno reso più frequenti gli infortuni nel Washington che non in altri paesi. Inoltre, mentre la mag-

gioranza dei casi oscuri era trascurata, in certi casi tipici rumorosi i giurì costituiti da operai chiedevano indennità stravaganti, sottoponendo così l'industria all'alea di pagamenti eccessivi o di cause costosissime. Il pericolo più grave di questo sistema è costituito dalle proporzioni colossali che potrebbe assumere l'amministrazione in progresso di tempo, ed all'entità dei capitali, specialmente del fondo di riserva per le pensioni che è in continuo aumento, che verrebbero posti a disposizione dell'amministrazione, conferendole un potere economico e politico del quale essa potrebbe abusare.

È però bene notare che, secondo il censimento del 1910, lo Stato del Washington aveva una popolazione di 1.141.990 abitanti su di una superficie di 69 mila 127 miglia quadrate.

I risultati finanziari del primo anno di esercizio sono giudicati favorevolmente. Il fondo costituito dalle industrie con le quote di assicurazione raccolte nei primi 12 mesi ammontò a dollari 930.445,75, e le spese di amministrazione pagate dallo Stato a dollari 107.888. La spesa costituirebbe così il 9 per cento delle entrate, risultato che vien detto buono, perchè in Germania, nel 1908, tale percentuale sarebbe stata del 12 per cento. Le indennità pagate ammontarono a dollari 445.527,51 e il fondo di riserva costituito per garantire le pensioni accordate dal Consiglio a dollari 243.934,95.

L'industria avrebbe adunque speso in un anno un milione circa, mezzo milione è stato pagato ai danneggiati integralmente senza liti e con risparmio di tempo; un quarto di milione, impiegato a garantire le pensioni: prima dell'applicazione della legge, secondo i calcoli fatti, l'industria pagava annualmente alle compagnie di assicurazione 600 mila dollari di cui appena 100 mila andavano effettivamente agli operai danneggiati.

Diciotto mesi dopo l'applicazione della legge, le somme pagate dalle industrie ammontavano a dollari un milione 503.556. Le spese di amministrazione a dollari 152.829, le indennità pagate a dollari 929.443,92. Il fondo di garanzia per le pensioni a dollari 442.681. Al primo luglio 1913, cioè 21 mesi dopo, il fondo dell'industria ammontava già a dollari 2.105.798, ed il fondo di riserva delle pensioni a dollari 573.267,18.

Riassumo i principali dati statistici riguardanti le industrie assicurate e gli infortuni. Il numero delle industrie contribuenti è andato aumentando da 5700 al 1° ottobre 1912, a 6500 al 1° aprile 1913, ad 8891 al 1° luglio 1913. Gli operai protetti dall'assicurazione erano 130 mila al 1° ottobre 1912 e 165 mila al 1° luglio 1913. Le industrie che hanno il maggior numero di operai sono: le segherie (50.000), le costruzioni in genere (15.000), le ferrovie (13.000), le miniere di carbone (6700).

Durante il corso del primo anno gli accidenti denunziati ed esaminati furono 10.193, che si classificarono così:

Reclami soddisfatti (incapacità totale temporanea)	6356
Reclami respinti	378
Reclami sospesi	1900
Incapacità permanente totale (pensioni)	2
Accidenti fatali	257
Pagamenti mensili (incapacità temporanea)	314
Pagamenti parziali	33
Reclami in via di accomodamento	953

A seconda della nazionalità, enumerando solo i principali, i 6356 casi d'incapacità temporanea si classificarono così:

Stati uniti	3189
(dei quali 220 nativi della Costa del Pacifico e 323 del Washington)	
Svezia	408
Norvegia	328
Finlandia	230
Germania	202
Austria	398
Inghilterra	173
Russia	101
Italia	202
Grecia	99
Asia	70

Da questi dati si potrebbe desumere che la popolazione operaia del Washington è straniera in ragione quasi del 50 per cento, ed appartenente in maggioranza ai paesi nordici europei: Svezia, Norvegia, Russia (Finlandia compresa), Austria, danno il maggior contingente.

I casi di infortuni fatali furono 279, su 22 dei quali manca un rapporto completo. Essi hanno avuto l'esito seguente:

Pensioni accordate alle famiglie	122
Reclami respinti	15
Reclami sospesi per « dipendenza » (1) non accertata	120

Il maggior numero delle morti è dovuto all'esplosione di dinamite e di polvere, alle cadute di alberi, ad elettrocuzione e ad annegamento.

(1) Vedi nota a pag. 63.

Secondo le principali nazionalità gli accidenti mortali si distinguono così:

Americani	121
Austriaci	16
Canadesi	15
Svedesi	15
Norvegesi	15
Italiani	13
Tedeschi	8
Finlandesi	8
Russi	7
Inglese	6
Giapponesi	3
Sconosciuti	30

Per quanto riguarda in particolare i casi italiani, le statistiche dimostrano che il maggior numero di accidenti si ha nei lavori seguenti: collocamenti di linee elettriche, fonderie, miniere di carbone, industrie elettriche, segherie e linee ferroviarie.

Riguardo ai 13 infortuni mortali italiani, l'Agente consolare in Seattle riferiva attorno a 12 di essi. In due casi non si sono potuti accertare i « dipendenti ». Di due non esistono « dipendenti » secondo i requisiti della legge, in un caso non fu provato che la morte fosse dovuta direttamente all'infortunio. Vennero accordate pensioni in 7 casi, 4 di queste sono pagate in Italia.

Le norme più interessanti riguardanti l'ammontare dell'indennità e delle pensioni concesse si possono così riassumere:

In caso di morte è accordata sempre una indennità per spese di sepoltura, non superiore ai 75 dollari.

La vedova od il vedovo, se invalido, ricevono una pensione mensile di 20 dollari sino a che non passino ad altre nozze, ed un aumento di 5 dollari per ciascun figlio, sino a che detto figlio non abbia raggiunta l'età di 16 anni. La pensione totale non può sorpassare i 35 dollari. Gli orfani ricevono una pensione di 10 dollari ciascuno fino all'età di 16 anni. E l'ammontare nella medesima famiglia non sorpasserà i 35 dollari.

I « dipendenti » non compresi nelle categorie sopraccennate, ricevono un pagamento mensile eguale al 50 per cento dell'ammontare del contributo che il defunto ha ad essi inviato nell'anno precedente alla morte, non però superiore a 20 dollari mensili. Il contributo deve essere approvato in modo soddisfacente per il Consiglio. « Dipendenti » possono essere soltanto il figlio maggiore di 16 anni invalido, il padre e la madre, il nonno o la nonna, il patrigno e la

madrigna, il fratello, la sorella, i nipoti che provino di essere stati a carico dell'infortunato.

Per quanto riguarda gli stranieri, la legge ha una disposizione esclusivista stabilendo che, a meno che non esista un trattato speciale, non possono esservi altri « dipendenti » all'infuori del padre e della madre. Ciò significa che, nei casi di parenti stranieri, hanno diritto a pensione o ad indennità soltanto la vedova e gli orfani, e, solo se è provato che vi era un contributo pel mantenimento, il padre e la madre.

A questo proposito il R. Consolato in San Francisco si è rivolto, a mezzo dell'Agenzia Consolare di Seattle, alla Commissione onde stabilire che l'art. 3 del Trattato di Commercio del 1871 annullava tale eccezione, in nostro favore. Il Procuratore Generale del Washington in data 1° novembre 1912 decideva, in senso a noi contrario, che detto art. 3 riguarda i cittadini stranieri che risiedono nello Stato: che, quindi, i « dipendenti » stranieri non residenti nello Stato, non possono godere diritti eguali a quelli dei cittadini americani: che pertanto i « dipendenti » italiani non residenti, altri che il padre e la madre, non hanno diritto a compenso in base alla legge sulla assicurazione industriale del Washington. Però le modificazioni (1) apportate da ultimo a tale articolo 3, ci permetteranno certamente di ottenere una rettifica di tale opinione.

L'incapacità permanente totale (perdita delle due gambe, braccia, di una gamba e di un braccio, della vista, paralisi) dà diritto ad una pensione mensile di dollari 20 per l'operaio scapolo, di 25 se ha moglie. Tale pensione è aumentabile di 5 dollari per ogni figlio minore di 16 anni sino alla concorrenza di 35 dollari.

La Commissione ha la facoltà di convertire le pensioni concesse per morte o per incapacità permanente totale nel pagamento di una somma una volta tanto calcolabile secondo i dati della tavola di mortalità americana, non superiore ai 4 mila dollari.

L'incapacità permanente parziale (perdita di un piede, una gamba, una mano, un braccio, un occhio, una o più dita, ed ogni altro danno conosciuto in chirurgia come ingiuria permanente) dà diritto ad un indennizzo determinabile dalla Commissione, non mai superiore a 1500 dollari.

L'incapacità temporanea dà diritto all'incapacitato, durante il periodo della malattia, a un'indennità mensile variabile da 30 a 50 dollari e in nessun caso superiore al 60 per cento dei salari da esso percepiti.

Nessuna incapacità temporanea viene considerata che non abbia

(1) Trattato fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America del 25 febbraio 1913. (Vedi *Bollettino dell'Emigrazione* anno 1913, n. 8 a pag. 49 e seguenti).

prodotto almeno una perdita del 5 per cento della totale potenzialità di lavoro o di guadagno dell'incapacitato.

Manca attualmente nella legge qualsiasi disposizione in riguardo al compenso delle spese per cura medica, ospedalità, ecc. Attualmente l'infortunato deve curarsi all'ospedale gratuito della Contea o a spese proprie e dell'indennità ricevuta. Le compagnie più importanti usano abbonare i propri operai ad un ospedale, mediante il trattenimento di un dollaro mensile sui salari. La Commissione si propone di portare un rimedio a questa che è certo una gravissima deficienza della legge. È provato infatti attualmente che nel 40 per cento, almeno, dei casi di infortunio le spese di cura assorbono totalmente il compenso accordato, così che il danno della perdita dei salari è sopportato effettivamente dall'operaio e dalla sua famiglia e non dall'industria. I rimedi proposti dalla Commissione sono che ogni azienda industriale debba pagare le spese di cura per ogni accidente sul lavoro che la concerne sino a 100 dollari; che le spese superiori a 100 dollari vadano a carico del fondo della classe cui l'industria appartiene; che, in compenso, durante la prima settimana di malattia, l'operaio non abbia a ricevere indennità di sorta, questa perdita venendo a costituire il contributo dell'operaio.

APPUNTI DI LEGISLAZIONE SOCIALE

I. — Nuova legge sul lavoro delle donne nello Stato di Pennsylvania (Stati Uniti).

Col primo di novembre prossimo passato è entrata in vigore nello Stato di Pennsylvania una legge che limita ad un massimo di 54 ore per settimana il lavoro delle donne in genere, eccettuate le persone di servizio in case private e le contadine.

Le ore di lavoro giornaliero non devono essere mai più di dieci, ed i giorni di lavoro consecutivi mai più di sei.

La legge stabilisce anche che alla donna deve essere concesso un riposo di almeno 45 minuti per il pasto di mezzogiorno, ed in ogni caso devono sempre concedersi 35 minuti di riposo dopo sei ore continue di lavoro.

È poi abolito il lavoro notturno per tutte le operaie, meno le stenografe, le segretarie, le impiegate in genere e le direttrici di Istituti.

Il Dipartimento Statale dell'industria e del lavoro, che è incaricato di sorvegliare perchè la legge venga applicata, ha promesso che non esigerà cambiamenti troppo repentini per non creare seri imbarazzi alle industrie ed al commercio; ma aggiunge, tuttavia, che gradualmente tutti i padroni dovranno uniformarsi alla legge in un limite di tempo ragionevole.

Indubbiamente gli stabilimenti industriali sentiranno maggiormente l'effetto della nuova legge, la quale sconvolge le antiche consuetudini nella distribuzione dei turni delle squadre addette ai macchinari, specialmente data l'abolizione del lavoro notturno delle donne.

Certo non poche difficoltà si incontreranno, se si vorrà applicare la legge a tutte le classi di lavoratrici che essa, strettamente considerata, contempla; ed è probabile che altre eccezioni, oltre la suesposta, si dovranno ammettere, come per esempio per il personale impiegato negli alberghi, negli spettacoli teatrali, e così via.

II. — La costituzionalità della nuova legge sul lavoro dei fanciulli nel Massachusetts (Stati Uniti).

La Corte suprema dello Stato di Massachusetts ha recentemente emanato una sentenza molto importante in un così detto « test case », e precisamente nel caso di un ragazzo di età inferiore ai 16 anni, che era stato occupato da un industriale in lavori pericolosi, per cui il

ragazzo riportò grave lesione alla mano. La Compagnia fu condannata a versare al giovane una fortissima indennità.

Ma la sentenza è di precipua importanza perchè con essa la Suprema Corte del Massachusetts implicitamente riconosce la costituzionalità della nuova legge di quello Stato sul lavoro dei fanciulli, da poco tempo applicata; costituzionalità che molti volevano impugnare.

III. — Progetto di legge sulla paga minima per le donne nello Stato di Oregon (Stati Uniti).

Una nuova legge dello Stato di Oregon ha creato una Commissione con l'incarico di studiare e fare proposte per un progetto di legge che stabilisca la paga minima per le donne operaie in quello Stato.

La Commissione ha formulato le seguenti conclusioni; che le donne operaie dovrebbero essere divise in due grandi classi: « *experienced* » ed « *inexperienced* ». La paga minima settimanale per quelle della prima classe dovrebbe essere di dollari 8.25, e per quelle della seconda di dollari 6.

Ma la permanenza di una operaia nella seconda di queste classi non può durare più di un anno, dimodochè, dopo un anno di lavoro, qualunque operaia abbia un minimo di dollari 8.25 la settimana.

L'orario settimanale per le operaie non dovrebbe superare mai le 54 ore e negli stabilimenti industriali, lavanderie, ecc., nessuna donna dovrebbe essere occupata oltre le 8.30 pomeridiane.

Ora la Commissione, secondo quanto dice la legge, deve dare pubblica udienza sulla materia per almeno quattro settimane, ascoltando chiunque voglia presentarsi a parlare in favore o contro le conclusioni della Commissione.

Infine la Commissione potrà, volendo, modificare le conclusioni stesse prima di concretarle in un progetto di legge.